



# TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXVIII - N.2/2018





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

## SOMMARIO

Gli Apprendisti stregoni della previdenza .....	pag. 3
L. 397/2000: il punto della situazione anche in prospettiva europea sulle indagini difensive .....	" 5
I nuovi confini delle cose: la proprietà immobiliare "a tempo" .....	" 7
Al passo con i tempi ed i costumi .....	" 8
Lettera alle Colleghe Avvocato WONDER WOMEN .....	" 8
Il reato di Straining .....	" 9
Va censurato il magistrato che trascura le garanzie della difesa .....	" 10
La libertà comincia dall'ironia .....	" 10
Deontologia – Divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata .....	" 11
Demenze senili: la retta della RSA è a totale carico del servizio sanitario nazionale .....	" 11
L'assente in mediazione deve essere sollecitato a partecipare? .....	" 12
Non commette patrocinio infedele l'avvocato che sollecita l'assistito a non rispondere al PM .....	" 13
Elogio dell'interlocutoria .....	" 18
In Gazzetta le modifiche al codice deontologico forense ...	" 19
Procedimento disciplinare Avvocati: cambiano le regole ...	" 20
Lettera idealmente indirizzata all'Avv. Giorgio Tonetti ...	" 21
Versetti in dozzina - Solo un bravo... Difensore .....	" 21
Cerco / Offro .....	" 22
In Giro per Mostre e anteprime .....	" 23

 TOGA LECCHESI

Fondatore e Direttore Responsabile  
RENATO COGLIATI

Stampa:  
MAPER - RENATE (MB)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

## Gli apprendisti stregoni della previdenza

Il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha scatenato sul web una miriade di esperti che discutono, criticano, consigliano, propongono. Che cosa? Ma è evidente: come diminuire le contribuzioni e, contemporaneamente, come aumentare (o, i più sobri, mantenere) il livello dei trattamenti pensionistici.

Vediamo cosa dicono i nostri esperti della rete, valutando tre loro proposte più o meno peregrine (non li citeremo per non suscitare entusiasmi eccessivi sulla loro sagacità).

### Superare l'istituto delle pensioni

Un apprendista stregone sostiene che il nostro sistema pensionistico non funziona e che quindi occorre 'superare l'istituto della pensione' perché 'la sostenibilità è un furto ed è utilizzata per impedire il cambiamento'. Non capisco cosa voglia dire.

Sino alla riforma degli anni '80 le pensioni degli avvocati venivano finanziate con i proventi dei cosiddetti 'Ciceroni' e con contribuzioni minime da parte degli iscritti. Alla fine degli anni '70 la Cassa si trovò nella necessità di sospendere il pagamento delle tredicesime ai pensionati (e allora le pensioni si aggiravano su poche centinaia di migliaia di lire) per la mancanza di fondi. La riforma, che ebbe come principale ispiratore Dario Donella, diede i suoi frutti e sulla fine degli anni '80 se ne accorsero anche gli avvocati, che cominciarono a denunciare redditi consistenti, soprattutto negli ultimi dieci anni di attività (allora la pensione veniva calcolata

sui redditi dei migliori dieci anni degli ultimi quindici) perché si accorsero che le pensioni avevano raggiunto una loro consistenza più che decorosa. Naturalmente la 'furbata' di aumentare la denuncia dei redditi solo negli ultimi anni non poteva durare e, progressivamente, si è giunti all'attuale calcolo che viene effettuato sull'intera vita contributiva.

Le varie riforme, che sono state attuate su decisione interna e, l'ultima, resa obbligatoria dalla legge 'Fornero', hanno costretto la Cassa a raggiungere un equilibrio a 50 anni con una penalizzazione del bilancio degli avvocati già colpiti dalla crisi generale. Anche perché un dato è purtroppo emerso solo negli anni duemila: con la privatizzazione del 1994 la Cassa si è accollata il cosiddetto debito previdenziale, cioè quello che si era impegnata a versare agli allora iscritti al momento pensionamento. Non conosco i dati precisi, ma il debito che si era accumulato alla fine del primo decennio del secolo, allorché fu varata la riforma del 2009, ammontava a circa 20 miliardi mentre il patrimonio superava di poco i 2 miliardi. Naturalmente il debito previdenziale oggi è molto aumentato (anche per l'iscrizione obbligatoria ex art. 21 L.P. dei circa quarantamila avvocati 'indigenti'), ma anche il patrimonio si è quasi quintuplicato (ad oggi ha superato gli 11 miliardi).

Ma ritorniamo all'apprendista. Perché cambiare sistema se abbiamo assicurato un equilibrio a cinquant'anni? E perché la 'sostenibilità' sarebbe da considerare negativa? Forse perché impone ai con-

tribuenti di oggi di versare quanto prenderanno al momento del pensionamento? Forse lo stregone fa un po' di confusione. La nostra Cassa non è l'INPS né altre casse privatizzate. Non ha debiti attuali. Quello previdenziale è in via di copertura. Può consentirsi di introdurre provvedimenti assistenziali di qualche importanza, anche se sarebbe opportuno che la loro erogazione venisse rigorosamente gestita in modo da non privilegiare i 'furbetti' a scapito degli onesti contribuenti.

La tutela previdenziale per i lavoratori venne introdotta da Otto von Bismarck, il cancelliere di ferro, che aveva capito che se non si garantiva a chi non poteva più lavorare i mezzi di sostentamento accantonati durante il periodo di attività il costo sarebbe ricaduto sull'intera comunità. E l'osservazione sostanziale successiva era che la massa dei lavoratori non era in grado di accantonare personalmente un patrimonio adeguato per le esigenze della sua vecchiaia. Sono cambiati i dati del problema? Siamo sicuri che chi lavora è sempre capace di risparmiare quanto gli servirà nei tempi grami della vecchiaia? O della malattia? Il sistema previdenziale è una necessità ed una garanzia per tutti. Anche per gli stregoni, che chiedono l'abolizione del sistema senza indicare con cosa sostituirlo.

### Progressività e proporzionalità

Cosa ne dite della proposta di introdurre 'progressività e proporzionalità' anche per i contributi previdenziali? Proprio nel



momento in cui si sta discutendo di flat-tax e di riforma della progressività dell'imposta sul reddito, noi dovremmo introdurre la progressività per i contributi previdenziali?

A parte che non si capisce cosa si intenda per 'proporzionalità' in unione a 'progressività' (si dovrà pagare in proporzione al reddito – ma già è così) - e, in più, si dovranno applicare aliquote più alte secondo gli scaglioni di reddito?). Ovviamente chi fa proposte del genere non ha ben chiare quelle che sarebbero le conseguenze pratiche dell'introduzione di un simile metodo di calcolo delle contribuzioni. Già ora i redditi al di sopra del tetto (oggi € 98.050,00) sono soggetti ad un prelievo del 3% detto 'di solidarietà', che non porta nessun beneficio diretto al contribuente, non essendo preso in considerazione per il calcolo della pensione.

Se si introducesse un sistema di aliquote più gravose per i redditi al di sopra del tetto, si dovrebbero evidentemente considerare tali contributi ai fini pensionistici, rinunciando ad un sostanzioso capitolo di entrate sino ad ora assolutamente gratuite per la Cassa. Ma con la inevitabile conseguenza di dover pagare pensioni molto più consistenti di quelle odierne, calcolate solo sul tetto. Si sono richiesti i conti all'attuario della Cassa? A naso sarebbe un disastro.

Senza contare che si svilupperebbe ancor di più quel fenomeno del tutto legittimo, ma assai penalizzante per le entrate della Cassa, della gestione intelligente (furba?) del proprio reddito, già attuata da coloro che superano di poco il tetto per non pagare il 3%. Mi spiego. Gli incassi degli avvocati non sono a data fissa e gestendoli

oculatamente si possono distribuire nel tempo. Se a fine anno si deve incassare una somma che sfonderebbe il tetto reddituale, nulla vieta che si posponga la richiesta di pagamento all'anno successivo. Come si può concordare con il cliente un pagamento rateale che raggiunga lo stesso scopo.

Se poi si dovesse introdurre la progressività al di sotto del tetto reddituale si aumenterebbe a dismisura il fenomeno (non meravigliamoci perché succede anche nelle migliori famiglie) dell'evasione fiscale e, conseguentemente, contributiva. Senza contare che i redditi degli avvocati si sono talmente ridotti, che ipotizzare aliquote diversificate sotto i centomila euro non mi sembra, sempre a naso, che porterebbe a grandi vantaggi per la Cassa. Infatti se oltre l'80% degli iscritti denuncia meno di 67.000 euro all'anno di reddito e in questa percentuale sono compresi i più di 22.000 ignoti che non inviano neppure l'obbligatorio Modello 5, che aliquote si possono ipotizzare maggiori di quella di base del 15%?

### **Cancellazione dagli albi degli avvocati pensionati**

Bella idea. Che peraltro è molto diffusa e che si basa su un ragionamento abbastanza logico: se i vecchi cessano di lavorare i giovani avranno più occasioni di subentrare nelle attività liberate. Solo che la logica qualche volta si scontra con la realtà. Ad esempio in Germania (sono sempre i tedeschi che ci danno lezioni sui numeri?) si è constatato che l'occupazione giovanile è molto più consistente che in Italia, nono-

stante gli anziani vadano in pensione dopo i nostri. Inoltre nel caso degli avvocati c'è un dato obiettivo che rende la proposta, non solo controproducente, ma addirittura ridicola. Dall'ultimo bilancio consuntivo, che riguarda il 2016, a pagina 14 si legge che il reddito degli avvocati sino a 50 anni d'età è inferiore a quello che denunciano coloro che hanno superato i 74! E che dagli anni 50 ai 69 i redditi aumentano dai più che 53.000 euro ai quasi 73.000, denunciati dai 65-69enni. Il che vuol dire che se cancellassimo i pensionati di vecchiaia la Cassa subirebbe un decremento di entrate pauroso. Senza contare che i pensionati cancellati, ma ancora ben piazzati, potrebbero lavorare in nero per i loro avvatissimi studi.

### **Apprendisti e venditori di fumo**

Tre esempi come gli stregoni siano solo apprendisti e illusi. Naturalmente problemi la Cassa forense ne ha. A partire dalla gestione di un patrimonio sempre più consistente ed appetibile, soprattutto dallo Stato, e dal monitoraggio vigile del settore assistenziale, che sembra privilegiare i più furbi anziché gli onesti contribuenti.

Per quanto riguarda la pretesa di avere tanto e versare poco, il sottoscritto, nella sua lunga permanenza alla Cassa, ha imparato poco, ma una certezza la ha acquisita: se non si paga non si riscuote. Nonostante i giochi alchemici degli apprendisti stregoni.

CARLO DOLCI



## L. 397/2000: il punto della situazione anche in prospettiva europea sulle indagini difensive

Sta per diventare... maggiorenne la normativa varata nel dicembre 2000, che ha costruito quel corpo di norme con cui è stato introdotto nel sistema processuale penale italiano il complesso e importante strumento delle indagini difensive.

E' quindi tempo di fare il punto della situazione, sia dinanzi alla realtà giudiziaria del nostro Paese, sia con riferimento alle principali realtà giudiziarie dell'Unione Europea.

Questa importante verifica ha costituito il tema principale di un interessante convegno svoltosi lo scorso 27 febbraio presso l'aula magna del palazzo di giustizia di Milano, col pregevole contributo di studiosi facenti parte del Centro Studi di Diritto Penale Europeo.

Altro argomento trattato nel convegno, ha riguardato lo stato dell'arte del mandato d'arresto europeo (MAE) che dopo circa un triennio di tribolata gestazione, alimentata da scritti, congressi, dibattiti ecc., è stato introdotto con L. 69/2005 con la quale si è data finalmente attuazione alla decisione quadro del 13 giugno 2002.

Credo che sulle indagini difensive, sia sotto il profilo dei contenuti normativi scolpiti dalla L. 397/2000, sia sotto il profilo de jure condendo, sia sotto il profilo della loro pratica applicazione, siano già stati spesi fiumi di parole; ma temo che alcuni aspetti di questa normativa assolutamente rivoluzionaria e unica, non tanto nel modesto panorama giudiziario italiano, quanto addirittura nel panorama "mondiale" dei sistemi processuali, non siano stati ancora bene metabolizzati. Soprattutto temo che proprio la nostra avvocatura, nella sua generalità e salvo lodevole minoranza, ancora non abbia compreso quale sia la portata pratica e quale sia il significato ideale della 397/2000.

Comincerò dalla lamentela diffusa riguardo alla scarsa applicazione effettiva di tale legge: ci si duole che si facciano troppo poche indagini difensive e che, quindi, sul piano della concretezza, la L. 397/2000 si sia rivelata un fallimento!

Che l'attività di investigazione difensiva

riguardi una percentuale molto bassa dei procedimenti penale instaurati, costituisce una realtà già evidente dopo pochi anni dalla entrata in vigore della normativa in questione; si è sempre attribuito la causa di tale limitato accesso alle facoltà previste dalla L. 397/2000, ai costi elevati che comporta lo svolgimento di attività di indagine del difensore, alle difficoltà pratiche e agli ostacoli cui spesso va incontro il legale che volesse indagare, all'impegno notevole e alla complessità, anche della struttura professionale, pretesi dall'avvio di un siffatto compito difensivo.

Tutte considerazioni senz'altro corrette e attinenti ad aspetti i quali, senza ombra di dubbio, hanno contribuito e contribuiranno in futuro a rendere non particolarmente agevole la scelta operativa volta a impegnare il compito difensivo nell'intraprendere attività investigativa.

Ma, a mio avviso, il bassissimo e innegabile dato numerico che caratterizza l'applicazione della L. 397/2000, non deve scandalizzare e trova in un'altra motivazione la propria più vera ragione.

Quale è questa ragione? Per spiegarla adeguatamente, occorre considerare che il principio ideale sotteso alla legge in questione, è un principio che contrasta con la stessa naturale, tipica operatività difensiva (mi riferisco, naturalmente, al difensore dell'accusato) o, per dirla in un altro modo, contrasta con il modello difensivo storicamente e generalmente insegnato e praticato nelle aule dei tribunali. Sembra un paradosso, ma è proprio così: l'avvocatura penale italiana, nonostante tutto quello che è sgorgato proprio a seguito del vasto dibattito scatenato dalla L. 397/2000, era ed è tutt'ora succube dello schema operativo probabilmente derivatogli dalla lunga consuetudine col modello difensivo generato dal codice Rocco; un modello caratterizzato da scarsa rilevanza del ruolo del difensore, sia nella fase delle indagini sia in sede dibattimentale e contraddistinto da una simbiosi di costui, col proprio difeso, del quale si sentiva in dovere, salvo imperative contrarie evidenze, di sostenere

a spada tratta le ragioni, anche quelle più insostenibili.

Ma nel codice Rocco questo "appiattimento" del difensore sulla posizione dell'assistito era giustificata dal fatto che il procedimento regolatore del flusso giudiziario, non consentiva altro che il dibattimento, senza possibilità di scelte alternative. Proprio da qui nasce tutta una negativa tradizione, il cui nefasto retaggio si trascina ancora oggi, di una difesa dell'accusato, "sempre e comunque" a oltranza! Una difesa sovente spinta fino a sostenere tesi difensive ridicole, offensive della stessa intelligenza del difensore e tali da distruggerne la considerazione da parte dei giudicanti, costretti a sorbirsi arringhe totalmente prive di senso o a dover leggere atti chilometrici, ridondanti di assurdità! Di tutto questo ci si deve sempre ricordare quando si affronta l'argomento relativo alla genesi della L. 397/2000 e alle pesanti diffidenze che gran parte della magistratura ebbe subito a manifestare, circa la idoneità del ceto forense a utilizzare questo delicatissimo strumento, con il rigore e con la correttezza deontica che esso avrebbe richiesto.

Valga, per tutti, la posizione espressa dal dr. Marcello Maddalena, all'epoca procuratore della repubblica di Torino, il quale, con un articolo non privo di ironia che suscitò grande clamore e un duro coro di proteste da parte dell'avvocatura penale, fu il capofila di tutto un dilagare di commenti molto critici espressi dai magistrati italiani dinanzi alla prospettiva che gli avvocati potessero svolgere indagini difensive, il cui risultato sarebbe stato spendibile nel processo, alla stessa stregua delle indagini svolte dagli organi istituzionali.

Ma di questo ci si deve anche ricordare allorquando si cerca di comprendere la ragione di un così scarso impiego delle indagini difensive: questo non deve essere affatto ritenuto un aspetto patologico della L. 397/2000 (anche se non può negarsi che l'attività investigativa comporta, spesso, costi notevoli e, soprattutto, un impegno del difensore estremamente gravoso



nonché una sua notevole diligenza: caratteristica, quest'ultima, non troppo... diffusa tra i penalisti!), ma, al contrario, deve apparire come la constatazione che solo una percentuale minima di procedimenti penali richiede la necessità di una investigazione difensiva "seria", in aggiunta alle indagini svolte dal pubblico ministero o in loro carenza.

E se è vero che, per norma deontica, il difensore deve "sempre" valutare se appaia necessario compiere attività di investigazione, è altrettanto vero che proprio la previsione di questa delibazione preliminare serve a far comprendere quanto tale compito, pur doverosamente contemplato, debba essere svolto esclusivamente se necessario.

Che poi le "investigazioni difensive" appaiano, entro certi limiti, una attività "contro natura" rispetto al ruolo difensivo, sì che, in sostanza, la L. 397/2000 è paradossalmente "giusto" che venga applicata solo in un numero limitato di casi, potrebbe apparire affermazione grottesca o provocatoria: ma tale non è! Sfido qualunque avvocato corretto il quale abbia condotto indagini difensive e, segnatamente, assunzione di informazioni da "testimoni", a negare di essersi trovato spesso (forse "sempre") in forte imbarazzo o, quanto meno, a disagio o almeno condizionato "in favore rei", nel tentativo di rivolgere domande assolutamente asettiche, nel tentativo di recepire in modo altrettanto emotivamente "asettico" le risposte, nel tentativo di resistere alla pulsione di fare affiorare quello che apparirebbe sorreggere la tesi privilegiata o auspicata e porre in ombra la circostanza sfavorevole o pericolosa.

Senza dover giungere fino ai casi più clamorosi - pervenuti anche fino alle sedi giudiziarie - di avvocati processati per avere "manipolato" le informazioni assunte dai testimoni, affermo che assai spesso, per non dire "sempre", anche il più corretto dei difensori, allorché imposta una assunzione di informazioni o la realizza, vive un momento quasi schizofrenico in cui l'imperativo alla purezza deontologica deve fare i conti con il fisiologico impulso professionale a far trionfare l'obiettivo difensivo per il cui conseguimento egli è investito dall'assistito (anche con rilievo economico

o di pubblicità, talvolta non trascurabile!).

Questo non significa che il difensore non sia, per principio, in grado di assumere informazioni non inquinate da sua "deformazione professionale"; significa, però, che fortissimo è il condizionamento del difensore in tal senso e facilissimo è che, sotto tale pressione "fisiologica", costui allenti le maglie del rigore operativo e generi un prodotto investigativo "annacquato" o, nel peggiore dei casi, decisamente contraffatto.

La conclusione alla quale si deve arrivare è che il bellissimo principio ideale sotteso alla L.397/2000, appare molto velleitario sul piano della sua pratica applicazione.

Anche lo scrivente, che pure è stato fra gli entusiasti propugnatori del varo di questa legge, ritiene di dovere umilmente riconoscere che questo testo normativo, pensato e salutato come lo strumento di esaltazione del ruolo difensivo (ed in effetti lo è stato e lo è!), "chiede troppo" alla figura del difensore; soprattutto gli chiede di riuscire ad essere quello che non è e non può riuscire ad essere: notaio imparziale, indifferente e disinteressato della sorte del proprio assistito.

Se si capisce tutto questo (e altro ancora che non tratto per non appesantire troppo queste mie considerazioni), allora si capisce perché l'esperienza della L. 397/2000 non ha avuto alcun seguito in nessuno dei sistemi processuali dell'UE.

Il convegno di Milano ha ribadito che in Europa, l'avvocato difensore continua ad essere totalmente estromesso dalla fase di acquisizione probatoria e, addirittura, particolarmente in Francia e in Germania, i suoi conati investigativi comportano la violazione di norme di carattere penale, con pericolosi effetti sanzionatori.

Ma anche nei sistemi di common-law, nei quali la figura dell'avvocato-investigatore costituisce un dato storicamente acquisito a seguito di una prassi risalente nei decenni, il prodotto della attività investigativa non riveste alcun valore di per se stesso, ma soltanto in quanto introdotto nel processo a seguito di valutazione dell'organo pubblico che conduce l'inchiesta. Comunque neppure in quei sistemi vi è la benché minima elaborazione di principi e di regole tali da attribuire imperatività di acquisizione al portato inve-

stigativo privato e ruolo e peso di interlocutore "necessario" al difensore - investigatore.

Nell'ambito dei numerosi congressi e dei dibattiti con la partecipazione di rappresentanti delle realtà giudiziarie dell'UE, emerge la diffidenza totale di costoro (spesso anche degli stessi avvocati) verso l'acquisizione dei principi contenuti nella L. 397/2000.

La considerazione conclusiva cui inducono le riflessioni sopra svolte, consiste nel ritenere che, per quanti lodevoli sforzi compiano vari organismi dell'avvocatura penale, al fine di incentivare l'impiego delle indagini difensive e per quanto impegno venga riposto nella organizzazione di scuole o corsi per la formazione di un avvocato idoneo a gestire il delicato compito disegnato dalla L. 397/2000, è la natura stessa del ruolo difensivo, è il suo DNA, è la sua parte emozionale a rendere l'avvocato "biologicamente" inadatto, quanto meno nella generalità, a trasformarsi da "difensore" in "notaio" della sorte del proprio cliente. Pertanto la bassa diffusione della attività investigativa privata non deve essere lamentata come se fosse la conseguenza soltanto di ragioni pratiche ed economiche, ma deve essere considerata la fisiologica risposta di una avvocatura consapevole del fatto che le potenzialità enormi della normativa in questione devono essere sfruttate esclusivamente nei casi in cui appaiono veramente condizionanti o risolutive ed esclusivamente quando esse (mi riferisco, prevalentemente, alla assunzione di informazioni) possono essere affrontate dal legale, senza pericolosi condizionamenti e senza cedimenti.

Soltanto così, tra l'altro, soltanto attraverso una abitudine all'uso leale, parsimonioso e rigorosamente corretto delle investigazioni difensive, tale da instillare e diffondere, anche nel corpo magistratuale, la assuefazione ad una adamantina correttezza operativa del difensore, il portato di quanto da costui compiuto potrà finalmente venire valutato senza diffidenza o, peggio, pregiudiziale sfiducia, dall'organo della magistratura e potrà esprimere quella forza probatoria che costituisce la piena realizzazione dell'ideale espresso dalla L. 397/2000.

RENATO PAPA

# I nuovi confini delle cose: la proprietà immobiliare “a tempo”

1. Concetto di “cosa” (*res*) nell’attuale ordinamento giuridico trova fondamento concettuale nella riflessione dei giuristi, tramandataci dalla compilazione giustiniana, che pure elabora, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza classica, il correlato concetto “proprietà” (*dominium*).

Le *res*, in particolare, sono individuate per differenza rispetto alle *personae*, gli uomini in quanto tali, e alle *actiones*, cioè il potere di impulso processuale: nel manuale istituzionale di Gaio, infatti, il diritto si presenta come tripartito, con la specificazione che le cose senza esigenze classificatorie sono rappresentate da tutto ciò che non è “persona”.

2. Le *res* sono oggetto di *dominium*, che il diritto ha elaborato relativamente all’insopprimibile desiderio dell’uomo di escludere gli altri, in forza dell’esercizio di un potere assoluto (*erga omnes*) su un bene corporale.

Non pago dell’assolutezza di tale potere, l’uomo ha cercato di estenderne i confini e il campo di applicazione, non soltanto introducendo la possibilità dell’esercizio di un diritto reale (minore, perché diverso dalla proprietà) su una cosa “altrui” (*ius in re aliena*), ma ha ipotizzato l’esercizio del diritto di proprietà da parte più *personae* sulla medesima *res*.

E’ il caso, si intende, della multiproprietà, cioè di quel diritto di proprietà

immobiliare “a tempo”, solitamente utilizzato per gli immobili in località di vacanza, che consente di attribuire il *dominium* a più soggetti su una medesima *res*, ma in una consistenza tale da consentire l’esclusività del dominio a ciascuno dei (multi)proprietari.

3. Come giustificare che più proprietari esercitino il *dominium* su una stessa cosa in via esclusiva?

Unica soluzione possibile dovendo escludere una modificazione della millenaria concezione della proprietà come di un diritto *erga omnes*, idoneo ad escludere tutti i terzi appare quella di una diversa identificazione della *res*.

Un bene immobile, solitamente identificato nella sua consistenza fisica nello spazio, può estendersi come è stato autorevolmente sostenuto- anche nel tempo, come -appunto- nel caso della multiproprietà.

Un rilievo, quest’ultimo, particolarmente adatto alla proprietà immobiliare, destinata -per sua stessa natura- a vincere le leggi del tempo che attanagliano la caducità della vita umana e un modo, è evidente, per cercare di estendere i limiti spaziali del diritto di proprietà, anche in senso temporale.

Certo è che, pur nella raffinatezza del ragionamento giuridico, resta insuperabile il dubbio se sia possibile attribuire la qualifica di proprietario, che deve potere esercitare il suo diritto *erga omnes*,

a due differenti soggetti sulla stessa cosa, perché occorrerebbe chiedersi, a questo punto, quante siano le *res* su cui i due *domini* esercitano il proprio diritto. Se una risposta ovvia deve essere data in relazione alla realtà spaziale (la casa di vacanza è unica), nella realtà temporale emerge per quanto specialmente rileva la considerazione di “più” cose, quanti sono i periodi (di regola settimanali) in cui, sotto tale prospettiva, è stata “suddivisa” la *res*.

Si badi, non già, perché i multi-proprietari sono comproprietari, cioè legati dal vincolo della comunione: la *res* -infatti-, come per la dimensione spaziale, una sola, ma coloro che possono esercitare il *dominium* in via piena ed esclusiva sono tanti, quanti sono i periodi di calendario in cui il diritto è stato suddiviso. Siamo, in definitiva, di fronte ad uno dei tanti casi in cui, nel mondo giuridico contemporaneo, le “cose” che possono essere oggetto del diritto di proprietà si presentano all’operatore del diritto in forma assolutamente originale, tanto da potersi fondatamente parlare di *res novae*.

Una categoria di “cose” destinata ad estendersi in maniera rilevante, soprattutto di fronte all’evoluzione tecnologica, che comporterà un serio impegno interpretativo ed operativo da parte dei giuristi.

FEDERICO PERGAMI



## Al passo con i tempi ed i costumi

In un tragico investimento un uomo perse la vita.

La vittima lasciò non solo la moglie ma anche una "fidanzata".

Le due donne si presentarono, ovviamente non d'amore e d'accordo tra loro, dinnanzi al GIP di Vicenza chiedendo, nelle vesti di parti civili, il risarcimento del danno non patrimoniale per l'uccisione del rispettivo marito e fidanzato.

Avendo l'imputato e il Pubblico Ministero richiesto concordemente l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cpp, il GIP non provvide in ordine alle domande di risarcimento presentate dalle due donne, comunque ammettendo la costituzione di parte civile anche della fidanzata dell'estinto.

Come si rileva dal verbale di udienza il Giudice ha, con saggia accortezza, specificato però che l'ammissione quale parte civile della fidanzata non comportava alcuna ammissione in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, tuttavia ammettendo che in teoria *"non si può negare in via di principio e in partenza alla legittimazione ad agire a chi si qualifica essere stata legata alla vittima da una relazione di fidanzamento e come tale quindi in una relazione caratterizzata da un'aspettativa di vita comune"*.

Il provvedimento è ordinatorio e privo del carattere di definitività; in ogni caso è interessante riportare l'integrale contenuto del verbale dell'udienza preliminare:

### VERBALE DI UDIENZA PRELIMINARE

Addì 16 febbraio 2018 alle ore 14.15

Presso il Tribunale di Vicenza davanti al G.I.P. Dott. Massimo Gerace

Assistito per la redazione del presente verbale dal Cancelliere Michela Bonato

#### Sono comparsi:

**Il P.M.** Dott. Fietta

L'imputato è presente con i suoi difensori di fiducia Avv. e Avv.

Per la P.O. eredi è presente con l'Avv. del Foro Vicenza la quale con atto a propria firma si costituisce parte civile in nome e per conto di per sé e in rappresentanza del figlio minore in base alla procura speciale contenuta nell'atto medesimo.

E altresì presente l'Avv. Accebbi il quale con atto a propria firma si costituisce parte civile in nome e per conto della compagna di signora in base alla procura speciale contenuta nell'atto medesimo.

L'Avv. chiede l'esclusione della P.C.

Il PM si rimette.

L'Avv. Accebbi insiste.

Il Giudice rilevato che non si può negare in via di principio e in partenza alla legittimazione ad agire da parte di chi si qualifica essere stata legata alla vittima da una relazione di fidanzamento e come tale quindi in una relazione caratterizzata da aspettative di vita in comune;

rilevato che altra cosa è trovare in concreto la effettiva sussistenza delle ragioni di danno

#### P.Q.M.

rigetta l'eccezione della difesa e ammette la Parte Civile

La difesa chiede che il processo a suo carico venga definito con il patteggiamento della pena e quindi chiede venga applicata la pena finale di anni 1 di reclusione pena sospesa come da istanza agli atti e produce le ultime due buste paga dell'odierna imputata.

Il PM ribadisce il consenso.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare, successivamente uscito dà lettura del dispositivo che si allega agli atti.

Chiuso alle ore 14.50.

Il Cancelliere  
BONATO MICHELA

IL G.I.P.  
MASSIMO GERACE

## Lettera alle colleghe Avvocato Wonder Womem

Carissima Collega Raffaella, Paola, Valentina, Anita, Nadia, Stefania, Marzia ... ti scrivo perché ieri ti ho vista piangere nel parcheggio sotterraneo del Tribunale.

Tentavi, inutilmente, di far funzionare l'infernale macchinetta della cassa ed eri frustrata per l'esito dell'udienza del mattino, per tutte le incombenze di professionista, madre e moglie che ti aspettavano e che, eri certa, non saresti riuscita ad onorare.

### Vorrei dirti che CE LA FACCIAMO.

Ce la facciamo nonostante compagni e mariti che non si accorgono di quanto siamo affaticate.

Nonostante Colleghi che non ti chiedono perché arrivi di corsa e ti guardano con aria da rimprovero.

Nonostante il Giudice ti chiami alle 14.30 e tu continui a guardare l'orologio sperando che il tuo bimbo venga ritirato da un'anima buona e pietosa a scuola.

Ce la facciamo nonostante siamo costrette a mettere sul comodino un foglietto ed una penna per segnare tutto quello che non dobbiamo dimenticare (dentista di Federico, l'incontro con l'insegnante di Giulia, la 2° memoria ex art.184, l'acquisto dei quaderni, la piscina di Giordano, le camicie da ritirare in lavanderia, la frutta per Cecilia, l'impegnativa per gli esami del sangue di Marco, il frigo vuoto, la scadenza dell'appello....)

Ce la facciamo nonostante l'udienza



inizi alle 9 ed il centro estivo alle 9.30 e da Mandello a Lecco c'è la solita coda.

Ce la facciamo perché c'è l'ennesima anima pia che risponde dopo venti tentativi al telefono e ti sostituisce all'udienza.

Ce la facciamo nonostante durante la recita di Natale di Beatrice, stai pensando alle scadenze di studio e ti senti madre inadeguata rispetto alle altre mamme: loro sì, così puntuali, hanno preparato la torta con la maestra.

Ce la facciamo anche se guardiamo con invidia le donne che riescono a fare "pilates e yoga" e ce la facciamo anche se non riusciamo a comprarci neanche la crema per il viso.

Ce la facciamo anche se al buio, questa mattina, ti sei vestita cercando di non svegliare nessuno ed in udienza a Milano ti accorgi di avere le scarpe spaiate (una blu e una marrone!!!).

Ce la facciamo anche se il figlio adolescente va male a scuola e l'insegnante, con fare, giudicante rimprovera che "dovrebbe essere seguito di più".

Ce la facciamo anche quando i nostri genitori diventano anziani e diventiamo la loro madre e ci sentiamo in colpa perché passiamo da loro sempre di corsa.

Ce la facciamo.

Ma ci piacerebbe avere UN TEMPO PER NOI, e ci piacerebbe essere aiutate di più, perché trascinate da un treno in corsa, non abbiamo neanche il tempo per chiederci se quello che facciamo è ancora quello che vogliamo.

Un abbraccio a tutte le Colleghe

ALESSANDRA COLOMBO

## Il reato di Straining

La recentissima decisione del Supremo Consesso del 24 marzo 2018 ha avuto modo di soffermarsi su una nuova figura delittuosa in ambito lavorativo. Siamo parlando del fenomeno dello *straining*, codificato già nella decisione della Cassazione, sezione lavoro, n. 3291/2016, a conferma di precedente indirizzo giurisprudenziale (cfr. Corte di Cassazione sezione penale, n. 28-603/2013).

Questo orientamento giurisprudenziale ha affrontato una problematica sino a quel momento non sufficientemente enucleatasi, consistente in una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce, da parte dello *strainer* (il più delle volte un superiore), almeno un'azione discriminante, diretta esclusivamente verso la vittima, e che procura effetti negativi duraturi nel tempo nell'ambiente di lavoro. Esso viene qualificato, dalla accennata sentenza del Supremo Consesso, come una forma più lieve del cd. fenomeno del *mobbing* caratterizzato dal verificarsi di vari comportamenti vessatori a danno di un lavoratore, privi, però a differenza del *mobbing*, della reiteratezza nel tempo.

Infatti la giurisprudenza ha ritenuto di individuare lo *straining* in comportamenti violativi della dignità del lavoratore che possono non essere accompagnati dalla continuità temporale. Nella sentenza del 2016, ad esempio, sono stati reputati tali, gli atteggiamenti adottati dal primario ospedaliero verso una dipendente consistiti nello strappare la relazione medica che avrebbe dovuto essere allegata alla cartella clinica o nella mancata consegna della scheda di valutazione, generando così nella dipendente neurologa, uno stato intrinseco di stress costante, anche se determinato da quell'occasionale comportamento adottato dal superiore. Attraverso la consulenza tecnica sulla persona offesa si è potuto accertare un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso

cronizzato in assenza dei requisiti caratterizzanti il danno da demansionamento in quanto, nel corso del procedimento del precedente grado, non è emerso alcun danno alla professionalità della persona offesa e neppure l'esistenza dell'elemento dell'oggettiva frequenza delle condotte ostili e vessatorie, oltre dell'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tali condotte, riportandole ad unità.

Pertanto non essendo state riscontrate le caratteristiche per la configurazione del *mobbing*, pur in presenza di danni alla persona, la Suprema Corte ha elaborato la figura dello *straining*, ossia del disagio o stress occupazionale, che determina e causa un grave disagio lavorativo con effetti duraturi nel tempo (ad esempio disturbi psicosomatici, o psicofici) in conseguenza di occasionali condotte ad opera del reo. A maggior esemplificazione in questo concetto vi rientrano anche condotte di demansionamento, di dequalificazione professionale, di isolamento o di privazione di strumenti di lavoro o addirittura di trasferimento attuati con intento persecutorio e/o discriminatorio.

In effetti, evidenzia il Collegio giudicante in sede di legittimità, il datore di lavoro in base all'art. 2087 cod. civ. ha l'obbligo di garantire e tutelare l'integrità psico-fisica del proprio dipendente, adoperandosi con tutti i mezzi a sua disposizione perché in nessun modo possano verificarsi situazioni, comportanti la violazione della integrità psico-fisica del dipendente. In caso contrario egli si espone al rischio, assumendosi la conseguente responsabilità non solo dal punto di vista civilistico a titolo indennitario e risarcitorio, ma anche dal punto di vista penale, in quanto il lavoratore subisce nel luogo di lavoro una lesione al proprio diritto a svolgere normalmente e in totale serenità le mansioni affidate di volta in volta dal datore.

LUIGI TANCREDI



## Va censurato il magistrato che trascura le garanzie della difesa

Deve essere erogata la censura al Magistrato che trascura le garanzie difensive.

La Corte di Cassazione chiarisce che se un magistrato, interrogando un teste, si accorge che la posizione di questi è mutata e sussistono elementi sufficienti per iscriverlo nel registro degli indagati, deve interrompere l'incumbente invitandolo a nominare un difensore di fiducia, nel rispetto dei principi del giusto processo.

Le Sezioni Unite Civili (come noto competenti per i procedimenti disciplinari a carico dei Magistrati) con Sentenza n. 9557/2018 del 27/02/2018, depositata il 18/04/2018, hanno confermato la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti di un procuratore aggiunto, nell'ambito di una

vicenda, che aveva riguardato il suicidio di una farmacista che prima di uccidersi aveva fatto alla madre un'iniezione letale.

La madre, ascoltata giorni prima dal PM in qualità di testimone in un'indagine per un furto di gioielli, aveva, nel corso dell'interrogatorio, fatto emergere indizi di reato a suo carico.

La Sezione disciplinare del Csm aveva contestato al PM di non aver interrotto l'interrogatorio, iscritta la donna nel registro degli indagati, chiedendole di nominare un difensore.

Nella Sentenza in questione la Suprema Corte ricorda, infatti, che quando una persona non sottoposta ad indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di colpevolezza a suo carico, l'autorità che

procede deve interrompere l'esame avvertendola che, a seguito di tali dichiarazioni, potranno essere svolte indagini nei suoi confronti, con invito a nominare un difensore.

La Suprema Corte peraltro non manca di evidenziare come la sezione disciplinare non abbia addebitato al PM le soggettive ricadute psicologiche della signora né il suo gesto estremo.

Nella sostanza la contestazione nei confronti del magistrato consisteva nell'aver trascurato le garanzie difensive dovute da una persona "di fatto indagata", proseguendo ad interrogarla come persona informata sui fatti.

## La libertà comincia dall'ironia

La massima di Victor Hugo mi sollecita (o mi solletica?) a trattare un argomento deontologico. Infatti l'ironia è motivo di innumerevoli decisioni sanzionatorie dei Consigli dell'Ordine (non conosco ancora quelle delle Commissioni Distrettuali di Disciplina) e, quindi, di correlate sentenze del Consiglio Nazionale Forense e delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (giuro che le maiuscole e l'esatta indicazione degli organismi citati non hanno intenti ironici) dalle quali si deduce che l'ironia deve essere bandita da qualsiasi esternazione, orale e scritta, degli avvocati.

Qualcuno potrà obiettare che le espressioni censurate non erano classificabili come 'ironiche', ma pesantemente satiriche o addirittura sarcastiche.

Vabbé, ma mi sanno dire i sensibili colleghi dove finisce l'ironia e inizia la satira? Il confine è talmente sottile che può essere ritenuto invisibile. E poi: perché la satira non dovrebbe avere libero accesso nel mondo forense? Di conseguenza: bando all'ironia se non si vuole incorrere nella ri-

gorosa difesa dei doveri di probità, dignità e decoro (l'illibatezza non è più pretesa) di cui all'articolo 9 del nuovo Codice Deontologico Forense.

Vale la pena fare qualche esempio. Anzi, un solo esempio. Jacopo Pensa, non ultimo fra gli avvocati milanesi, suole divertirsi e divertire con auguri natalizi in rima ai colleghi (come faceva Ho Ci Min ai vietnamiti all'inizio di ogni anno). Per il Natale 2017 ha inviato una gustosa poesia che tratta lievemente e piacevolmente l'argomento del giorno: la violenza alle donne.

Mal gliene incolse.

Il (o devo usare il 'La'? Ma 'il' prima del 'La' non è ineluttabilmente maschilista?) presidente/a del Comitato Pari Opportunità lo ha redarguito aspramente, accusandolo di insensibilità per il rio destino delle donne (ma il Comitato non dovrebbe difendere tutti i sessi presenti in questa nostra stravagante società?), sottolineando soprattutto tre parole latine da lui usate al posto del prosaico e banale 'facciamo all'amore': "*vis puellis grata*" (non traduco

perché gli avvocati sono tutti esperti latinisti). Il/La presidente/a ha chiesto allo sventurato Pensa immediate ed ampie scuse con un'autocritica da rendere nota sul sito del Comitato. Pensa si è rifiutato e ha ribadito il suo diritto a formulare gli auguri come meglio crede.

Ora cosa succederà? Pensa verrà sottoposto al giudizio del CDD (Consiglio Distrettuale di Disciplina)? E il CDD provvederà a processarlo e, magari, a sanzionarlo? L'Ordine degli avvocati non ha più voce in capitolo ed è solo un tramite, ma non potrebbe dire una buona parola per evitare figure ridicole se dovesse intervenire il CNF in sede giurisdizionale? Remo Danovi, che so lettore attento anche di Toga Lecchese, non potrebbe consigliare prudenza e riflessione? Perché in caso di condanna, anche lieve, non solo Victor Hugo si rivolterebbe nella tomba.

CARLO DOLCI

## Deontologia

### Divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata

#### 1) A prescindere dal suo contenuto

“L’art. 28 del Codice Deontologico vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferire in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (quale che ne sia il contenuto)”

#### 2) Riguarda anche il mittente della corrispondenza

“Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l’art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la ratio della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera “riservata” potesse far cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporre a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto”.

(C.N.F. pres. f.f. Salazar, rel. Marullo Di Condojanni, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177)

## Demenze senili: la retta della RSA e' a totale carico del servizio sanitario nazionale

La nomina di Amministratore di Sostegno, ruolo e funzione che, in alcune ipotesi, apre a nuovi ed inaspettati mondi (così è stato per quanto mi riguarda l’avvicinamento al Centro Disabili “Casa dei Ragazzi” e “Casa di Sophia” di Olgiate Molgora) comporta la presa in carico di problematiche a cui non è sempre semplice individuare risposte.

Quando il reddito del beneficiario è molto basso, il pagamento delle rette della RSA – Casa di Riposo diventa un problema di non facile soluzione soprattutto in assenza di una rete familiare di supporto.

Le rette delle Case di Riposo hanno infatti subito, negli ultimi anni, un aumento spropositato rispetto ai trattamenti pensionistici percepiti dalla nostra popolazione anziana.

Non da ultimo un articolo apparso sul Corriere della Sera del 3 settembre 2017 denunciava un costo retta di alcune RSA della Lombardia sino ad Euro 3.000,00 al mese.

Con poche risorse a disposizione, l’Amministratore di Sostegno, deve individuare un collocamento dignitoso per il beneficiario ed assicurargli una prestazione sociale e sanitaria totale e complessa.

Una recente sentenza del Tribunale di Monza (n. 617 del 1 marzo 2017) ha stabilito che, nell’ipotesi in cui l’utente di Casa di Riposo necessiti di prestazioni PREVALENTEMENTE di NATURA SANITARIA, il costo della retta è posto a carico della Regione senza onere per l’ospite.

La sentenza si è uniformata ad altre due precedenti sentenze della Corte di Cassazione (sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012 e n. 22776/16) ed ha ribadito che i costi delle attività assistenziali per il paziente con Alzheimer, quando vi sia la PREVALENZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE, sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale e non possono e non devono formare oggetto di rette a carico dell’utente.

Si tratta di uno dei primi pronunciamenti che seguono al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2011 che ha introdotto la distinzione tra “PRESTAZIONI SOCIALI A RILEVANZA SANITARIA” a carico delle ASL e “PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA” che sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Tribunale di Monza ha osservato che i malati di Alzheimer e le persone con demenza senile in stato avanzato, hanno sempre bisogno di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria così come individuato dal DPCM del 14 febbraio 2011 con l’effetto che TUTTO IL COSTO DELLA RETTA deve essere posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte di Cassazione con sentenza precedente n. 22776/2016 ha infatti stabilito che “... in tema di prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale – S.S.N. -, art. 30 della L. n. 730/83 – che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali – deve essere interpretato alla stregua della L. n. 833/1978 che prevede l’erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque, di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del S.S.N.”.

Pertanto nell’ipotesi in cui, l’ospite della Casa di Riposo, abbia necessità di cure a PREVALENZA SANITARIA, e così è per i malati di Alzheimer e demenza senile, il costo della retta della RSA non può essere posto a carico dell’ospite.

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Monza, il decreto ingiuntivo richiesto dalla Casa di Riposo è stato revocato ed è stato inoltre dichiarato nullo l’impegno sottoscritto dalla parente di provvedere al pagamento della retta dell’ospite della Casa di Riposo perché – cito la sentenza Tribunale di Monza – “... l’obbligazione era insussistente in quanto il pagamento era a carico del servizio sanitario ... il negozio era quindi mancante di causa stante la evidente irrealizzabilità dell’assunzione di obbligazione altrui che risulti insussistente ...”.

Il Tribunale di Monza ha infine condannato la Casa di Riposo a restituire le somme indebitamente corrisposte dall’Amministratore di Sostegno che agiva nell’interesse dell’ospite.

ALESSANDRA COLOMBO



## L'assente in mediazione deve essere sollecitato a partecipare?

Qualora una delle parti invitate alla mediazione obbligatoria ex lege o delegata, non compaia all'incontro preliminare, il mediatore non dovrebbe limitarsi a constatare l'assenza, ma adottare ogni opportuno provvedimento per stimolarne la partecipazione. In difetto, la parte interessata è tenuta ad invitare il mediatore ad attivare in tal senso, anche pretendendo che tale richiesta sia annotata a verbale. A stabilirlo è il Tribunale di Vasto (Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo) con ordinanza 29 gennaio 2018 qui di seguito riportata.

*Il Giudice;*

*nel procedimento in epigrafe indicato, trattenuto in decisione all'udienza del 10.10.17;*

*scaduti i termini per repliche in data 02.01.2018;*

*esaminato il verbale di mediazione, evidenza quanto segue.*

*Il decidente ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. N. 28/2018, sia per la mediazione demandata dal Giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all'incontro con il mediatore. Graverà su quest'ultimo, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l'onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli in-*

*contri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.*

*La parte che avrà interesse contrario alla declaratoria di improcedibilità della domanda avrà l'onere di partecipare personalmente a tutti gli incontri di mediazione, chiedendo al mediatore di attivarsi al fine di procurare l'incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d'incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all'espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Solo una volta acclarato che la procedura non si è potuta svolgere per indisponibilità della parte che ha ricevuto l'invito a presentarsi in mediazione, la condizione di procedibilità può considerarsi avverata, essendo in questo caso impensabile che il convenuto possa, con la propria colpevole o volontaria inerzia, addirittura beneficiare delle conseguenze favorevoli di una declaratoria di improcedibilità della domanda, che paralizzerebbe la disamina nel merito delle pretese avanzate contro di sé. Negli altri casi e, segnatamente, quanto è la stessa parte che ha agito (o che intende agire) in giudizio a non presentarsi personalmente in una procedura di mediazione da lei stessa attivata (anche su ordine del Giudice), la domanda si espone al rischio di essere dichiarata improcedibile, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione.*

*Nel caso in esame, nella procedura di mediazione l'atto non è comparso personalmente, ma ha delegato un difensore – Avv. XXX – che, a fronte del dissenso manifestato dalla convenuta (non comparsa neppure a mezzo del difensore), non ha formulato alcuna istanza: non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l'incontro personale tra i litiganti,*

*né preteso che nel verbale d'incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all'espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Del resto, tale concreta impossibilità non può desumersi da alcun elemento siccome lo stesso mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa a sollecitare la presenza personale delle parti non comparse personalmente. In conclusione, il mediatore ha semplicemente preso atto della mancata comparizione della convenuta e dell'avviso espresso dalla stessa, dichiarando chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni dell'assenza di ambo le parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse. Peraltro, al verbale non è neppure allegata la procura in favore dell'Avv. XXX. La procedura non si è, pertanto, svolta correttamente.*

*Rammentato che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.*

*Ritenuto, pertanto, che occorre fissare l'udienza successiva alla scadenza del termine di cui all'art. 6 d. cit. assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione – anziché dichiarare l'improcedibilità della domanda – poiché l'orientamento giurisprudenziale innanzi esposto è successivo all'epoca dell'esperimento del precedente procedimento di mediazione.*

*PTM*

*rimette la causa sul ruolo istruttorio e rinvia all'udienza del 26.06.2018 ore 09.30, assegnando il termine suddetto.*

*Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.*

*Vasto, 29.02.18*

Il Giudice

Dott.ssa ANNA ROSA CAPUOZZO



# Non commette patrocínio infedele l'avvocato che sollecita l'assistito a non rispondere al PM

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento con cui il GIP del Tribunale aveva autorizzato la perquisizione degli studi professionali di due avvocati, la Corte di Cassazione (sentenza 30 marzo 2018, n. 14751) – nel disattendere la tesi del PM secondo cui il legale dell'indagata nel procedimento per favoreggiamento personale a vantaggio del marito, prima di diventare tale, era anche difensore della medesima e dei figli, quali persone offese, nell'ambito di un procedimento penale per maltrattamenti posto in essere dal marito, donde nella specie era ravvisabile il reato di cui all'art. 380, c.p. per aver egli consigliato alla propria cliente di avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento in cui era indagata, così pregiudicandone gli interessi nel processo in cui la stessa era p.o. – ha invece affermato che i suggerimenti dati dal legale all'indagata, riducendosi ad una sollecitazione a non rispondere alle domande del PM, in realtà esortavano la propria assistita a tenere una condotta processuale perfettamente in linea con il diritto di difesa, che vede nell'esercizio della facoltà di non rispondere un'espressione del principio del *nemo tenetur se detegere*, insuscettibile di per sé - in quanto costituente appunto esplicazione dello *ius defendendi* costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta Fondamentale - di recare un qualunque danno, economico o processuale, alla patrocinata.

Prima di soffermarci sulla, interessante, pronuncia resa dalla Suprema Corte, è opportuno qui ricordare che l'art. 380 c.p. sotto

la rubrica **«Patrocínio o consulenza infedele»**, punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516, la condotta del patrocinatore o del consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. La pena è aumentata: 1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria; 2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Si tratta di un **reato proprio che appunto colpisce soltanto due categorie di professionisti - il difensore ed il consulente tecnico** - nello svolgimento dell'attività difensiva e di supporto tecnico svolta in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria *in itinere*. Ai fini della integrazione del delitto non è dunque sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato (Cass. pen., Sez. 2, n. 6382 del 29/01/2008, P.G. in proc. A., Ced Cass. 239436).

Il delitto di patrocínio infedele di cui all'art. 380 c.p. ha natura plurioffensiva in

quanto, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia e il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealtà, richiede la realizzazione di un evento implicante un nocumento concreto agli interessi della parte processuale difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali (Cass. pen., Sez. 6, n. 45059 del 28/01/2014, p.o. in proc. R. e altri, Ced Cass. 260506). Si tratta, inoltre, di un delitto di evento, segnatamente di danno, là dove, ai fini della relativa integrazione, postula che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, si sia prodotto un nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria. Il danno non deve intendersi in senso civilistico e dunque non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, potendo anche derivare dal mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocínio legale (Fattispecie in cui la condotta del professionista aveva determinato un allungamento dei tempi del processo penale, conclusosi con esito negativo per la persona offesa patrocinata: Cass. pen., Sez. 5, n. 22978 del 03/02/2017, S., Ced Cass. 270200; Id., Sez. 2, n. 22702 del 20/05/2008, F. e altro, Ced Cass. 240417; Id., Sez. 6, n. 31678 del 28/03/2008, B. e altri, Ced Cass. 240645).

Non è revocabile in dubbio che il **“nocumento agli interessi della parte”** quale conseguenza del patrocínio infedele, costituente evento della fattispecie incri-





minatrice in argomento, possa sostanziarsi in un pregiudizio di natura processuale - consistente in un ostacolo alla possibilità di vedere riconosciuta la penale responsabilità dell'autore di un reato in danno della parte assistita e dei propri figli - nonché, ed a maggior ragione, nella esposizione propria e dei propri congiunti a nuove condotte lesive.

Tanto precisato in linea generale, non può non essere rimarcato come il **caso in esame presenti connotazioni peculiari ed eccentriche rispetto al paradigma "classico" del patrocinio infedele.**

Ed invero, nella specie, **il patrocinatore assisteva una donna in due procedimenti penali distinti, ma "a parti invertite"**, dal momento che nell'uno - quello per **maltrattamenti nei confronti del marito** - la stessa figura quale persona offesa unitamente ai figli minori; nell'altro, quello per **favoreggiamento personale in favore dello stesso marito** - la donna risulta indagata. La difesa da parte del legale di un soggetto, al contempo, persona offesa ed indagato in procedimenti «a parti invertite» (a prescindere dall'opportunità di tale doppio patrocinio) impone nondimeno di valutare l'attività defensionale in ipotesi d'accusa integrante il patrocinio infedele, non come un tutt'uno, ma in relazione allo specifico procedimento nel quale essa si sia dispiegata.

Orbene, secondo quanto dato conto dai Giudici del merito cautelare, nel corso dell'**intercettazione del colloquio fra i due coniugi** eseguita lo stesso giorno dell'interrogatorio della moglie dinanzi al P.M. in relazione al procedimento per favoreggiamento personale iscritto a suo carico, il marito riferiva che il proprio avvocato e quello della donna «si sono messi assieme» e aggiungeva che il di

lei avvocato «dice che non devi parlare» «quando ti chiedono se vuoi rispondere alla domanda» «devi dire che tu parli con il tuo avvocato». Non è revocabile in dubbio che nel colloquio si facesse un chiaro riferimento a pregressi contatti ed intese fra i legali dei due coniugi e che, per quanto più rileva, vi sia un'eloquente indicazione del legale alla donna - sebbene veicolata attraverso il marito - a non rispondere alle domande dell'inquirente. Non può, tuttavia, non rilevarsi, per la Cassazione, come i suggerimenti dati dal patrono all'indagata si riducano ad una sollecitazione a non rispondere alle domande dell'organo dell'accusa, cioè a tenere una condotta processuale perfettamente in linea con il diritto di difesa, che vede nell'esercizio della facoltà di non rispondere un'espressione del principio del *nemo tenetur se detegere*, insuscettibile di per sé - in quanto costituente appunto esplicitazione dello *ius defendendi* costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta Fondamentale - di recare un qualunque danno, economico o processuale, alla patrocinata. Mancava pertanto nella specie il «nocumento» alla parte patrocinata richiesto dall'incriminazione in esame.

D'altra parte, rispetto all'atto processuale nel quale il difensore esercitava - secondo la contestazione provvisoria - il patrocinio infedele, **il suggerimento alla difesa di avvalersi della facoltà di non rispondere non si è tradotto in una contrarietà ai doveri difensivi**, e ciò avendo riguardo tanto alle disposizioni che regolano il nostro processo penale, quanto alla deontologia professionale.

Da qui, dunque, il rigetto del ricorso del PM.

**Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31/01/2018)  
30-03-2018, n. 14751**

**MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA  
PATROCINIO E CONSULENZA INFEDELE**

**Fatto Diritto P.Q.M.**



**Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione Sesta Penale**

Composta dagli Ill.mi sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente -  
Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -  
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere -  
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -  
Dott. BASSI A. - rel. Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

### **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:  
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE;  
nei confronti di:  
C.P.A., nato a (OMISSIS);  
S.M., nata il (OMISSIS);  
avverso l'ordinanza del 13/07/2017 del Tribunale di Udine;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BASSI Alessandra;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;  
uditi l'Avv. BULFONE Enrico e l'Avv. PADOVANI Tullio, difensori di S.M. ed il secondo anche in sostituzione dell'Avv. CONTE Raffaele, difensore di C.P.A., che hanno concluso chiedendo l'accoglimento

del ricorso.

### Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Udine, sezione specializzata per il riesame, ha disposto l'annullamento del provvedimento del 20 giugno 2017 con cui il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Udine aveva autorizzato la perquisizione degli studi professionali degli Avv.ti S.M. e C.P.A. ed il sequestro disposto in tale sede.
  - 1.1 Come si evince dalla lettura congiunta del provvedimento c.d. genetico e dell'ordinanza del Tribunale oggetto d'impugnativa, il sequestro è stato disposto nell'ambito del procedimento per il reato di cui all'art. 380 cod. pen. avviato nei confronti dei due legali, quale derivazione del procedimento a carico di R.R. per il reato di maltrattamenti in danno della moglie R.F., scaturito dalle confidenze fatte dal figlio della coppia alla maestra della scuola d'infanzia. Sentita a sommarie informazioni dai Carabinieri di (OMISSIS) il (OMISSIS), R.F. confermava la narrazione del figlio in merito ai subiti maltrattamenti, ma, successivamente – sempre sentita sommarie informazioni dai Carabinieri in data (OMISSIS) -, ritrattava integralmente le accuse ed, in conseguenza di ciò, veniva iscritta nel registro degli indagati per il reato di favoreggiamento personale. Nell'interrogatorio davanti al Sostituto Procuratore della Repubblica fissato originariamente per il 29 maggio 2017 e, poi, celebrato il 6 giugno 2017, la donna, assistita dall'Avv. C.P.A., si avvaleva della facoltà di non rispondere. Dalle intercettazioni disposte nei confronti di R.R. e della moglie R.F. emergeva che, proprio il giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi l'inter-

rogatorio, il primo aveva contattato telefonicamente la moglie, le aveva comunicato che il proprio avvocato (cioè l'Avv. S.M.) avrebbe incontrato il legale della donna (cioè l'Avv. C.P.A.) e l'aveva invitata a non rispondere nel corso dell'interrogatorio ed a lasciar parlare il suo avvocato, essendosi in tal senso accordati i difensori. Sulla base del contenuto di tali conversazioni, il Pubblico Ministero riteneva sussistenti i presupposti per iscrivere entrambi gli Avv.ti C. e S. nel registro degli indagati per il reato di patrocínio infedele, quest'ultima in qualità di concorrente esterno nel reato proprio commesso dal primo, sul presupposto che l'accordo dei due legali avesse recato pregiudizio a R.F. e dei suoi figli minori. L'inquirente disponeva quindi la perquisizione locale personale presso lo studio dei due difensori coinvolti, all'esito della quale venivano sequestrati documenti e supporti informatici.

- 1.2 Nel disporre – in accoglimento del ricorso – l'annullamento del provvedimento ablativo e la restituzione agli aventi diritto di quanto sottoposto a vincolo reale, il Tribunale ha posto in evidenza come l'Avv. C., quale legale di R.F., si fosse limitato a suggerire alla propria assistita, indagata favoreggiamento personale, di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'ambito del disposto interrogatorio e, dunque, ad esplicitare un diritto espressamente riconosciuto all'indagato/imputato; come il legale fosse stato nominato da poco quale difensore fiduciario della donna e come, pertanto, non potesse avere ancora un quadro completo della situazione, tanto più che la comunicazione con l'assistita era risultata particolarmente difficoltosa, trattandosi di persona analfabeta che non parlava bene la lingua italiana; come lo stesso R.A., nella prima delle

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale in relazione agli artt. 110 e 380 cod. pen.. Dopo avere illustrato le ragioni dell'interesse processuale a proporre impugnazione, la parte pubblica ha rimarcato come, nel ridurre la condotta oggetto dell'imputazione provvisoria ad un semplice consiglio dato dall'Avv. C. all'assistita di avvalersi della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio – certamente non integrante il reato di patrocínio infedele -, il Tribunale abbia trascurato di considerare che il legale, ancora prima di diventare difensore l'indagata R. per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., era difensore di fiducia della medesima e dei figli, persone offese del reato di maltrattamenti ascritto a R.A.. L'evidente commistione e collegamento tra i fatti di maltrattamenti e quelli di favoreggiamento personale sotto il profilo soggettivo aveva portato l'Avv. C. a patrocinare posizioni tra loro difficilmente conciliabili. Il Ricorrente ha, altresì, evidenziato come,



dalle conversazioni intercettate tra i coniugi R., emergano i contatti e le intese intercorse tra l'Avv. C. e l'Avv. S in merito alla condotta che R.F. avrebbe dovuto tenere in sede di interrogatorio (segnatamente quella di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande del Pubblico Ministero), senza lasciare alla donna alcun margine di autonoma decisione in merito alla propria difesa; come essi si siano serviti di R.A. per interloquire con la moglie, nonostante il divieto di comunicazione imposto con il provvedimento cautelare in atto. Ad avviso del P.M., l'indicazione del difensore alla R. rispetto al contegno processuale da serbare nell'interrogatorio – ritenuta legittima da parte del Tribunale – trascuri l'esigenza di tutela dell'integrità psico-fisica delle vittime dei maltrattamenti e si ponga dunque in palese contrasto con i doveri professionali dell'avv. C. di salvaguardia degli interessi delle parti offese.

3. Nelle more della trattazione del ricorso, il difensore dell'Avv. S.M. ha depositato in cancelleria una memoria nella quale ha insistito, con articolate considerazioni, affinché il ricorso del P.M. sia respinto in quanto infondato-

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve, pertanto, essere disatteso.
2. Occorre premettere come, in caso di provvedimenti cautelari reali, nel ricorso proposto dinanzi a questa Corte di legittimità, non siano delibabili vizi che attengano alla motivazione del provvedimento del Tribunale, salvo che non si risolvano nella mancanza assoluta di motivazione, id est in un vizio integrante una violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, ripor-

tabile al disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. c). Ed invero, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, RV. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

- 2.1 Il ricorso del P.M. può – di conseguenza – essere preso in considerazione con limitato riguardo alle doglianze che si mantengano entro il perimetro dello scrutinio demandato alla Corte di legittimità: non possono pertanto essere delibati – in quanto inammissibili – i rilievi con cui il P.M. si duole del fatto che il collegio della cautela non abbia “compreso affatto i termini dell'ipotesi d'accusa avanzata”, incorrente in un (presunto) travisamento delle emergenze processuali.

Lo scrutinio di questa Corte deve, dunque, essere circoscritto alla verifica se, nell'annullare il provvedimento di sequestro adottato dal GIP, il Tribunale di Udine sia o meno incorso in una violazione di legge penale, là dove ha escluso la sussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi di cui all'art. 380 cod. pen.. In altri termini, il sindacato attiene esclusivamente al profilo della qualificazione giuridica del fatto e non investe la ricostruzione della vicenda, peraltro congruamente compiuta dai giudici della cautela. Il fatto sub iudice, nelle sue articolazioni storico fattuali, come ricostruito in narrativa, può pertanto darsi per acquisito nei termini già sinteticamente illustrati nel paragrafo 1.1 del ritenuto in fatto.

3. Tanto premesso, mette conto di notare che l'art. 380 cod. pen. sanziona il “patrocinatore” o del “consulente

tecnico” che “rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria”. Il comma 2 della norma prevede poi una circostanza aggravante speciale, là dove dispone che la pena sia aumentata “1) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria; 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato”.

- 3.1 Si tratta di un reato proprio che appunto colpisce soltanto due categorie di professionisti – il difensore ed il consulente tecnico – nello svolgimento dell'attività difensiva e di supporto tecnico svolta in un procedimento dinanzi all'Autorità Giudiziaria in itinere. Ai fine dell'integrazione del delitto non è dunque sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, ma occorre la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi assunti con il mandato (Sez. 2, n. 6382 del 29/01/2008, P.G. in proc. Accogli, Rv. 239436).

Giova rimarcare che, nel caso di specie, il reato de quo è contestato all'Avv. C. quale patrono di R.F. (in ipotesi d'accusa danneggiata dal patrocinio infedele) e, dunque, quale soggetto attivo “tipico”, ed all'avv. S. quale concorrente extraneus (essendo ella difensore di R.A., marito della F.).

- 3.2 Il delitto di patrocinio infedele di cui all'art. 380 cod. pen. ha natura pluri-offensiva in quanto, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia ed il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealtà, richiede la realizzazione di un evento implicante un nocimento concreto agli interessi della parte processuale

- difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali. (Sez. 6, n. 45059 del 28/01/2014, p.o. in proc. Rampellotto e altri, Rv. 260506).
- 3.3 Si tratta, inoltre, di un delitto di evento, segnatamente di danno, là dove, ai fini della relativa integrazione, postula che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, si sia prodotto un nocumento agli interessi della parte difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
- Il danno non deve intendersi in senso civilistico e dunque non è necessario che si verifichi un pregiudizio patrimoniale, potendo anche derivare dal mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale (Fattispecie in cui la condotta del professionista aveva determinato un allungamento dei tempi del processo penale, conclusosi con esito negativo per la persona offesa patrocinata). (Sez. 5, n. 22978 del 03/02/2017, Stammiello, Rv. 270200; Sez. 2, n. 22702 del 20/05/2008, Fichera e altro, Rv. 240417; Sez. 6, n. 31678 del 28/03/2008, Baldi e altri, Rv. 240645). Non è revocabile in dubbio che il "nocumento agli interessi della parte" quale conseguenza del patrocinio infedele, costituente evento della fattispecie incriminatrice in argomento, possa sostanziarsi in un pregiudizio di natura processuale – consistente in un ostacolo alla possibilità di vedere riconosciuta la penale responsabilità dell'autore di un reato in danno della parte assistita e dei propri figli – nonché, ed a maggior ragione, nella esposizione propria e dei propri congiunti a nuove condotte lesive.
4. Tanto precisato in linea generale, non può essere rimarcato come il caso sub iudice presenti connotazioni peculiari ed eccentriche rispetto al paradigma "classico" del patrocinio infedele.
- 4.1 Ed invero, nella specie, il patrocinatore (cioè l'Avv. C.) assiste R.F. in due procedimenti penali distinti, ma "a parti invertite", dal momento che nell'uno – quello per maltrattamenti nei confronti del marito R.A. – ella figura quale persona offesa unitamente ai figli minori; nell'altro – quello per favoreggiamento personale in favore del medesimo R.A. – ella risulta indagata. La difesa da parte dell'Avv. C. di un soggetto, al contempo, persona offesa ed indagato in procedimento "a parti invertite" (a prescindere dall'opportunità di tale doppio patrocinio) impone nondimeno di valutare l'attività defensionale in ipotesi d'accusa integrante il patrocinio infedele, non come un tutt'uno, ma in relazione allo specifico procedimento nel quale essa si sia dispiegata.
- 4.2 Orbene, secondo quanto dato conto dai Giudici del merito cautelare, nel corso dell'intercettazione dei colloqui fra i due coniugi R. eseguita lo stesso giorno dell'interrogatorio di R.F. dinanzi al P.M. in relazione al procedimento per favoreggiamento personale iscritto a suo carico, R.A. riferiva che il proprio avvocato e quello della donna "si sono messi assieme" e aggiungeva che il di lei avvocato "dice che non devi parlare" "quando ti chiedono se vuoi rispondere alla domanda" "devi dire che tu parli con il tuo avvocato". Non è revocabile in dubbio che nel colloquio si faccia un chiaro riferimento a pregressi contatti ed intese fra i legali dei due coniugi e che, per quanto più rileva, vi sia un'eloquente indicazione dell'Avv. C. a R.F. – sebbene veicolata attraverso R.A. – a non rispondere alle domande dell'inquirente. Non può, tuttavia, non rilevarsi con i suggerimenti dati dal patrono all'indagata si riducano ad una sollecitazione a non rispondere alle domande dell'organo dell'accusa, id est a tenere una condotta processuale perfettamente in linea con il diritto di difesa, che vede nell'esercizio della facoltà di non rispondere un'espressione del principio del nemo teneur se detegere, insuscettibile di per sé – in quanto costituente appunto esplicazione dello ius defendendi costituzionalmente garantito dall'art. 24 della Carta Fondamentale – di recare un qualunque danno, economico o processuale, alla patrocinata.
- Manca pertanto nella specie il "nocumento" alla parte patrocinata richiesto dall'incriminazione de qua.
- 4.3 Né può condurre a ritenere infedele il patrocinio la circostanza che siffatto suggerimento dell'Avv. C. avrebbe potuto comportare un nocumento agli interessi della stessa patrocinata e dei figli, nel parallelo procedimento per maltrattamenti in loro danno.
- Nel sostenere tale assunto, la parte pubblica ricorrente opera invero una non compiuta valutazione della fattispecie concreta ed, in particolare, considera, ai fini dell'inquadramento giuridico, soltanto una porzione della fattispecie concreta: si concentra sul rapporto intercorrente fra patrocinatore e patrocinata nell'ambito del procedimento per maltrattamenti pendente a carico di R.A. (nel quale R.F. e di lei figli figurano quali parti lese) e – di contro trascura l'ulteriore porzione del fatto, rappresentato dalla relazione defensionale intercorrente fra i medesimi soggetti nell'ambito del diverso procedimento – sia pure correlato (in senso atecnico) - a carico di R.F. per favoreggiamento personale. Relazione defensionale, quest'ultima che pur snodandosi in parallelo ri-



petto alla prima, non può avere, ai fini dell'inquadramento giuridico, una considerazione preminente rispetto all'altra tanto da lasciarla in ombra -, in ragione del fatto che l'atto processuale, rispetto al quale si sarebbe dispiegata secondo contestazione al condotta tipica del patrocinio infedele, si inquadra nell'ambito del procedimento nel quale R.F. figura quale indagata, e non nell'altro nel quale ella è persona offesa.

Ne discende che la violazione dei doveri professionali, a un lato, ed il nocumento agli interessi della parte patrocinata quale diretta conseguenza di tale violazione, dall'altro lato, devono essere apprezzati nell'ambito del solo procedimento per favoreggiamento personale.

4.4 Ciò posto, va dunque ribadito che il comportamento processuale dell'avv. C. (ricostruito indirettamente dal tenore del colloquio fra i coniugi R.) nel suggerire alla aprte difesa di non rispondere alle domande dell'inquirente, risulta certamente coerente con il diritto di difesa e, dunque, non realizza in "nocumento" agli interessi della patrocinata.

D'altra parte, rispetto all'atto processuale nel quale il difensore esercitava secondo la contestazione provvisoria – il patrocinio infedele, il suggerimento alla difesa di avvalersi della facoltà di non rispondere non si è tradotto in una contrarietà ai doveri difensivi, e ciò avendo riguardo tanto alle disposizioni che regolano il nostro processo penale, quanto alla deontologia professionale. Sebbene le modalità con le quali il difensore di R.F. svolgeva il patrocinio siano indubbiamente "anomale" e censurabili – là dove per la comunicazione con l'assistita sembrerebbe essere stato utilizzato, quale interprete, l'indagato di un reato rispetto al quale

la propria patrocinata era persona offesa, per di più violazione dei limiti scaturenti dalla misura cautelare imposta allo stesso -, nondimeno l'esercizio dell'attività professionale e, segnatamente, le indicazioni sul comportamento processuale da serbare nell'imminente interrogatorio – sia pure impropriamente veicolate – non possono stimarsi contrarie rispetto ai "doveri professionali" connessi al patrocinio dell'assistita in relazione allo specifico atto del procedimento nel quale elle figurava quale indagata, risultando anzi coerenti con lo ius defendendi.

4.5 Infine, non può portare a conclusioni diverse la circostanza che l'attività defensionale svolta dall'Avv. C. fosse preceduta da intese con il patrono della sua controparte Avv. S. in ordine alla condotta che R.F. avrebbe dovuto serbare nell'interrogatorio (significativa in tale senso è l'emergenza delle captazioni nelle quali l'Avv. C., parlando con la propria assistita, riferisce che l'Avv. S. "ha detto che non devi rispondere"). Si tratta di condotta suscettibile di integrare una "collusione con la parte avversaria" rilevante ai fini dell'aggravante speciale prevista dall'art. 380 cod. pen., comma 2, n. 1, che, nondimeno, presuppone che detto reato si integrato (ma così non è nella specie per le ragioni sopra esposte).

4.6 Conclusivamente, nella specie, fanno difetto tanto l'infedeltà ai doveri professionali, quanto il nocumento agli interessi della parte assistita, il che esclude la materialità del reato in contestazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2018.

## Elogio dell' "interlocutoria"

Professionalmente parlando, sono nato quando non erano stati ancora introdotti i fax e l'informatica, applicata al mondo del diritto, emetteva, anch'essa, i primi vagiti.

Imperava invece la famosa lettera che veniva recapita da infaticabili postini, a volte persino denigrati, ma che, in generale, sapevano decifrare anche gli indirizzi vergati a mano e con grafie illeggibili.

Con gli occhi di adesso, quel periodo può essere visto persino come quasi, per così dire, preistorico; si potrebbe pure sorridere, di fronte alla rievocazione che ne venga compiuta.

Eppure v'era una consuetudine tra colleghi che, coi mezzi attuali, sarebbe realizzabile con estrema rapidità e che, al contrario, molto spesso, viene ora completamente trascurata.

Mi riferisco alla cosiddetta "interlocutoria" di cui i non più giovanissimi di noi, tra cui mi annovero, hanno imparato a memoria la formula che, salvo marginali varianti, così recitava.

"Ho ricevuto la tua del... e ti ringrazio.

Mi accingo ad interpellare l'assistito (o l'assistita), al fine di fornirti, al più presto, una risposta.

Nel frattempo, ti invio cordiali saluti."

Ovviamente la citata "interlocutoria" veniva spedita al/la collega che avesse avanzato una proposta transattiva o consimile.

Ai nostri giorni accade invece sovente, e, soggiungo, purtroppo - che, a fronte di una proposta inviata ad un/a collega, attraverso l'ormai dominante mail, segua... il silenzio, salvo poi ricevere risposta, a distanza di tempo, quando l'interlocutore/ rice, evidentemente molto preso/a da impegni professionali, ha finalmente avuto il tempo di interpellare la parte patrocinata.

Debbo confessare che questa stasi nel



riscontro che stia attendendo mi reca assai spesso persino una sottile angoscia, data la mia scarsa dimestichezza coi mezzi tematici.

E' notorio infatti che per "un punto", al pari del proverbiale "Martin" si possa perdere qualcosa e, in questo caso, non la "cappa", ma l'invio della missiva digitale.

E' vero che lo zelante "amministratore di sistema" avverte di errori o di indirizzi inesistenti, ma, a quel che ho potuto constatare, ciò non avviene sempre.

Mi capita allora di controllare "letterina" (alle elementari le chiamavamo così), per letterina l'indirizzo nel testo da me inviato, o meglio che agogno tale.

Altrettanto faccio con l'insidioso puntino e naturalmente con la "chiocciola".

Chissà poi perché, mi chiedo, "incidenter tantum", abbiano fatto assurgere a simbolo fondamentale di un mezzo di comunicazione rapidissimo, l'involucro esterno di un simpatico animaletto, lento per antonomasia.

Sempre per compiere un tuffo nel passato, ricordo che, nell'ipotesi di mancato invio di un'interlocutoria", gli avvocati più anziani, adottavano un metodo verbale sintetico, ma di efficace valenza rimproveratoria.

Incontrando il collega negligente o distratto, si limitavano infatti a dirgli: "ti ho scritto" e questa laconica affermazione era sufficiente a far scaturire, da parte del "colpevole" ripetute richieste di perdono ed altrettante assicurazioni di provvedere presto alla risposta.

Altri tempi?

Non c'è dubbio, almeno sotto il profilo dell'avvenuto decorso di anni e decenni.

In ogni caso, mantengo l'abitudine di questo tipo di scritto, a carattere appunto interlocutorio.

Adesso lo invio per mail e, ovviamente, presto molta attenzione, pure in questo caso, a digitare correttamente... l'indirizzo.

ENRICO RIGAMONTI

## In gazzetta le modifiche al codice deontologico forense

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2018, n. 86, le modifiche al Codice deontologico forense. Ad essere stati modificati sono gli articoli 20 e 27, rispettivamente in materia di responsabilità disciplinare e di obblighi aggiuntivi di informazione in capo agli avvocati.

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018, ha deliberato:

di modificare la formulazione dell'art. 20 del Codice deontologico forense sostituendola con quella che di seguito si riporta:

### **"Art. 20 – Responsabilità disciplinare"**

1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi ipotizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli

21 e 22 di questo codice;  
- di modificare il comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense eliminando, dopo la parola "informare", l'inciso "la parte assistita" e inserendo, dopo la parola "chiaramente", la seguente frase "la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto", onde il nuovo comma 3 dell'art. 27 recita: "l'Avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge."

La formulazione del comma 3 dell'art. 27 del Codice deontologico forense è pertanto sostituita da quella che di seguito si riporta.

### **"Art. 27 – Doveri di informazione"**

Commi 1 e 2 invariati. 3. L'Avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. Commi da 4 a 9 invariati.



# Procedimento disciplinare Avvocati: cambiano le regole

In data 23 febbraio 2018, il CNF ha approvato la novella dell'art. 33 del Reg. CNF n. 2 del 2014 in tema di impugnazioni di decisioni disciplinari con cui il testo della norma è stato coordinato con le altre previsioni del medesimo regolamento e adeguato ai più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in tema di impugnazioni disciplinari.

Le nuove regole per la comunicazione dell'impugnazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territoriale

Come noto l'art. 33 del Reg. CNF n. 2 del 2014 disciplina le **modalità di proposizione dell'impugnazione al CNF** nei confronti delle **decisioni disciplinari** emesse dal competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

È altresì risaputo che tale norma prevede una **duplicata modalità di deposito dell'appello**, con notevoli similitudini rispetto alla disciplina delle impugnazioni penali.

L'art. 33, infatti, prevede che **l'impugnazione possa essere "presentata"** (ossia, più tecnicamente, depositata) oppure **spedita** (a mezzo posta o a mezzo PEC) o presso la **segreteria del Consiglio dell'Ordine territoriale** in cui l'incolpato è iscritto o presso quella del **Consiglio Distrettuale di Disciplina** che ha emesso il provvedimento impugnato.

La prima modifica apportata dal CNF all'art. 33 concerne specificamente la modalità di deposito presso il COA territoriale e consiste nella sostituzione dell'espressione **"senza indugio"** con l'avverbio **"immediatamente"** con cui viene modulato il dovere da parte dell'organo ricevente l'impugnazione (ossia appunto il

COA territoriale) di comunicare il deposito al CCD che ha emesso il procedimento.

La novella non pare modificare sostanzialmente la norma, apparendo più che altro motivata dall'intento di renderla coerente con altre norme. Quasi sempre, infatti, il Regolamento sui procedimenti disciplinari, quando impone attività da compiere con estrema celerità, richiede che ciò avvenga immediatamente o con immediatezza.

Più significativa pare essere, invece, la seconda modifica apportata all'art. 33 e, precisamente, il nuovo periodo inserito alla fine del terzo comma. Nello specifico, il CNF ha imposto che, in caso di deposito dell'appello direttamente al CCD, quest'ultimo debba comunque comunicare (anche in questo caso immediatamente) l'avvenuta proposizione dell'impugnazione al COA territoriale.

Apparentemente anche questa modifica sembra motivata da una mera volontà di coerenza sistematica, essendosi posto rimedio alla previgente disciplina, chiaramente asimmetrica, in cui il COA aveva il dovere (allora "senza indugio") di comunicare al CCD il deposito dell'appello mentre analoga previsione non era posta a carico del CCD.

Non pare trattarsi, tuttavia, di una mera questione di simmetria.

L'intervento riformatore del CNF sembra rappresentare l'opportuno coordinamento del regolamento con i più recenti spunti emersi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. È ormai ampiamente nota la pronuncia (**Cass. n. 16993/2017**) con cui la Suprema Corte ha fornito alcune importanti indicazioni in tema di procedimento disciplinare: oltre ad aver espressamente riconosciuto l'impugnabilità dei provvedimenti

di archiviazione (contrariamente all'orientamento espresso sino ad allora dal CNF), ha stabilito che il CCD non è e non può essere parte dell'appello disciplinare, trattandosi di organo posto in posizione di terzietà e privo di poteri di sorveglianza. In effetti, la recente riforma sembra proprio rappresentare una conseguenza dell'espressa esclusione del CCD quale parte del procedimento disciplinare di appello.

Se la decisione disciplinare può essere impugnata (oltre che dall'incolpato, dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale) solo dal COA territoriale e non dal CCD, allora evidentemente la modalità di proposizione dell'impugnazione con deposito presso quest'ultimo (in capo al quale non era previsto l'obbligo di comunicare all'appello al COA) potevano **ledere la legittima aspettativa del primo di venire a conoscenza dell'avvenuta impugnazione della decisione disciplinare**. Il nuovo adempimento, invece, consente al COA territoriale di essere pienamente informato dell'impugnazione, anche in caso di deposito presso la segreteria del CCD.

La modifica della norma, quindi, può essere accolta con favore, anche se, sotto quest'ultimo profilo con alcune perduranti lacune. La necessità di informare tempestivamente il COA territoriale, in caso di appello proposto presso il CCD, si giustifica solo ipotizzando la possibilità per il COA stesso di proporre appello incidentale.

Del resto, nel caso in cui sia il COA a proporre impugnazione principale la norma è priva di senso visto che il medesimo COA, quale parte impugnante, è evidentemente a conoscenza dell'impugnazione stessa. Tuttavia, l'art. 33, ancora dopo la recente novella, attribuisce espressamente

la facoltà di proporre impugnazione incidentale solo al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello. Ovviamente, considerando i recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione e proprio la recente novella

dell'art. 33, sembra ragionevole riconoscere tale legittimazione anche in capo al COA territoriale. Sotto questo punto di vista, però, sembra possibile ritenere che il CNF abbia perso l'occasione per fare completa chiarezza sul punto.

## Lettera idealmente indirizzata all'avvocato Giorgio Tonetti.

### Caro Giorgio,

pensavo di porre termine a questo tipo di scritto, per la nostra "TOGA", ma la Tua recente scomparsa, doverosamente, mi induce a proseguirla, per, volentieri, parlare di Te.

Eri tra quei Colleghi che, sin da quando ero praticante, mi avevano chiesto di dar loro del "Tu" e sai bene quanto sollievo conferisse simile approccio ad un giovane, "alle prime armi" e dunque non poco smarrito e frastornato.

Per anni abbiamo avuto poi modo di conversare nei corridoi e negli ambulacri del Palazzo: non abbandonavi mai quel tono pacato e misurato che dovrebbe sempre accompagnare la disamina dei problemi.

Con Te si poteva discutere di argomenti giuridici, ma pure di questioni generali della Società; non Ti sottraevi infatti al confronto e nemmeno innalzavi steccati o barriere, benché, com'è naturale che fosse, avessi un ben preciso orientamento, anche di natura politica..

Le parole e soprattutto lo sguardo, su cui era spesso stampato un lieve sorriso, rivelavano, forse, scetticismo circa la possibilità di risolvere determinate problematiche, ma simile atteggiamento si accompagnava al rispetto verso chi nutrisse una diversa opinione.

Anche Tu, come altri Avvocati del nostro Foro di cui ho avuto modo di parlare, eri quel che si dice "un signore".

Conosci quell'opinione, tanto radicata, quanto erronea, secondo cui il bravo avvocato debba essere aggressivo.

Mentre rammento questo diffuso modo di intendere la nostra professione, mi par di vederti sorridere, in segno di garbato dissenso, verso chi coltiva un simile convincimento.

Ciao, Giorgio.

Enrico.

ENRICO RIGAMONTI

### Versetti di dozzina

## SOLO UN BRAVO ... DIFENSORE!

"A che serve un processo  
specie se il reo è pur confesso?  
Commi, articoli, eccezioni,  
favoreggiano i furboni!  
Presunzione d'innocenza?  
Turba persino la decenza!  
Chi invoca il garantismo  
è amico del teppismo!  
Gli avvocati difensori  
son di Legge i frodatori.  
Il colpevole sia preso,  
in cella lo si sbatta  
e così rapidamente  
Giustizia sia ben fatta!"  
Ciò afferma il cittadino  
che immune si ritenga  
da altrui tragico errore  
e disprezza procedure,  
perché solo accorgimenti  
proprio in grazia ai delinquenti.  
Dorme lui sonni tranquilli:  
non ha bisogno di cavilli.  
Però se un giorno, sul più bello,  
gli suonasse il campanello,  
al mattino, molto presto,  
per un ordine di arresto,  
invocherebbe, o tapino,  
nell'angoscia e nel tremore,  
solo un bravo ...difensore!

ENRICO RIGAMONTI



## Cerco/Offro

Studio Avv. Renato Cogliati, Olgiate Molgora, ricerca per collaborazione (anche part time) interna allo studio, Avvocato o Praticante Abilitato.  
Per maggiori informazione: Avv. Cogliati Renato  
tel. 039/508780 – 348/5115544



Studio Legale a Lecco, Corso Martiri, offre l'uso di stanze, cablate e munite di linea telefonica e fax, stampante/fotocopiatrice, con possibilità di usufruire di una sala riunione e spazi comuni.  
Per maggiori informazioni contattare:  
Avv. Agnese Massaro tel. 0341/288662



Studio legale a Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista luminoso locale ad uso ufficio oltre a spazi condivisi e servizi comuni, zona Piazza Manzoni.  
Per informazioni rivolgersi a Studio Avv. Rosa  
Tel 0341362016



Studio legale a Lecco, sito in zona centrale, adiacente alla stazione, mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista, luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi e servizi comuni.  
Per informazioni rivolgersi a  
Avv. Michele Mazzoleni - Tel. 0341 1880700



Cercasi Professionista per condivisione Studio di Avvocato zona Lecco centro – Studio Avv. Anghileri  
Tel. 0341364090

Valuto proposta di condivisione di spazi/scrivania con altro professionista in Lecco. Edoardo Colzani  
info@avvocatocolzani.it  
cell. 3402984829



Affittasi Studio in Lecco, Viale Dante n. 36,  
secondo piano.  
Avv. Riccardo Spreafico  
Email: Riccardo.Spreafico@studiolegalespreafico.com



Lo studio legale Cervati cerca collaboratori (avvocati o praticanti) da inserire nel proprio organico.  
Tel. 0341 933005  
Mail: info@studiolegalecervati.com



Affittasi/Vendesi – Lecco Via dell'Isola n. 1/A  
Ufficio 4 Locali + Box + Cantina  
Avv. Francesco Paolo Anzaldi  
Tel. 0341 285717



Studio Legale in Lecco affitta un locale, anche ammobiliato; con possibilità di fruire delle strutture dello studio e di condividere altri locali.  
Avv. Stefano Andreotti - Tel. 0341.361090



In zona Piazza Manzoni a Lecco, all'interno di uno studio recentemente ristrutturato, si loca – o si cede fronte di collaborazione professionale - una stanza arredata, luminosa e dotata di connessione internet/ telefono/ stampante, con possibilità di usufruire di ampia sala riunioni e dei servizi comuni.  
Per informazioni contattare  
avv. Nadia Colombo 0341/285336.

**In giro per mostre...**

A cura di Renato Cogliati

**TIZIANO e LA PITTURA  
DEL CINQUECENTO TRA  
VENEZIA e BRESCIA****BRESCIA**

Museo Santa Giulia

dal 21 marzo 2018  
all' 1 luglio 2018Info:  
[www.bresciamusei.com](http://www.bresciamusei.com)**LA FRAGILITA'  
DELLA BELLEZZA****Reggia di Venaria**

Sale delle Arti

dal 28 marzo 2018  
al 16 settembre 2018Info:  
[www.residenzareali.it](http://www.residenzareali.it)  
Tel.: 011/4992333**CANALETTO****Museo di Roma**

Palazzo Braschi

dal 11 aprile 2018  
al 19 agosto 2018Info:  
<http://www.museodiroma.it>  
Tel. 06/0608**MODIGLIANI OPERA****Reggia di Caserta**dal 4 maggio 2018  
al 31 ottobre 2018Info:  
[www.fondazioneamedeo-modigliani.org](http://www.fondazioneamedeo-modigliani.org)

Tel. 089 21 05 30

**ARTE COME RIVE-  
LAZIONE**Dalla collezione Luigi e  
Peppino Agrati**Milano** Gallerie d'Italiadal 16 maggio 2018  
al 19 agosto 2018Info:  
[www.gallerieditalia.com](http://www.gallerieditalia.com)  
Tel.: 800 167 619**NANCY GENN****Venezia**

Palazzo Ferro Fini

dal 23 maggio 2018  
al 7 agosto 2018Info:  
<http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/nancy-genn-architecture-from-within-architetture-interiori/>  
Tel. 0412701111**PROGETTI D'ACQUA****Venezia**Fondazione Emilio e Annabianca  
Vedovadal 24 maggio 2018  
al 25 novembre 2018Info:  
<http://www.fondazionevedova.org>  
Tel. 041 2410833**GIORGIO DE CHIRICO  
E LA NEOMETAFISICA****Osimo**

Palazzo Campana

dall'1 giugno 2018  
al 4 novembre 2018Info:  
<http://www.istitutocampana.it/>  
Tel. 071/723.60.88**MODIGLIANI  
ART EXPERIENCE****Mudec Milano**

Museo delle Culture

dal 20 giugno 2018  
al 4 novembre 2018Info:  
<http://www.mudec.it>  
Tel. 02.54917



# PEREGOLIBRI

IL PIÙ VASTO CATALOGO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO,  
SOFTWARE, MANUALI TECNICI, MODULISTICA DI OGNI TIPO,  
SERVIZI TIPOGRAFICI, TIMBRI, SISTEMI PER PROMUOVERE  
I TUOI PRODOTTI E LA TUA ATTIVITÀ.

CONSEGNE RAPIDE E PREZZI IMBATTIBILI!



**Barzanò - via Dei Mille, 25**  
**tel. 039.955768 - fax 039.9211181**  
**[www.peregolibri.it](http://www.peregolibri.it)**  
**[info@peregolibri.it](mailto:info@peregolibri.it)**

IL CENTRO SERVIZI PER L'AZIENDA